

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi e Cooperativa Fidi)

Asconfidi Lombardia

Sede legale in **Milano – 20122 – Piazza E. Duse, 1**

Telefono **02/76319185** – Fax **02/76319244**

E-mail: segreteria@asconfidi.it

PEC: asconfidi@pec.asconfidi.it

Sito internet: www.asconfidi.it

Iscrizione al Registro Imprese di **Milano: 06808560962** - REA MI 1917374

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **06808560962**

Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A202814**

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n.385/93 – Codice identificativo **19560**

SEZIONE II - INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome _____ Qualifica _____

Società _____

Con ufficio e indirizzo in _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

Fax _____ indirizzo e-mail _____

ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

SEZIONE III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Asconfidi Lombardia è una società cooperativa per azioni, iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. con codice identificativo 19560 e costituita su iniziativa e volontà dei seguenti Confidi (di seguito "Confidi Soci/Convenzionati"):

CONFIDI SOCIO/CONVENZIONATO	SITO INTERNET
Ascomfidi Varese	www.ascomfidivarese.it
Fidicomet Milano	www.fidicomet.com
Coop. Artigiana Lombarda di Garanzia	www.unioneartigiani.it
Fogalco Bergamo	www.fogalco.com
Sofidi Sondrio	www.sofidi.org
Fidicomtur Como	www.fidicomo.it
Ascomfidi Pavia	www.ascompavia.it
Ascomfidi Brescia	www.ascomfidibrescia.it
Lia Eurofidi Bergamo	www.liaeurofidi.it
Ascomfidi Lecco	www.asconfidi-lecco.com
Assopadanafidi Brescia	www.assopadana.com
Ascomfidi Cremona	www.asconfidicremona.it
Confiditer	www.confiditer.it
Coopgara Procredito C.i.a.s.	www.coopgara.com
Ascomfidi Novara	www.ascomnovara.it

L'attività di **Asconfidi Lombardia** consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sia sussidiarie che a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie dei Confidi Soci/Convenzionati e clienti di Asconfidi Lombardia (di seguito **Clienti**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**). L'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.asconfidi.it ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del Cliente.

I Clienti di Asconfidi Lombardia sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La garanzia, sia sussidiaria che a prima richiesta, di Asconfidi Lombardia - di norma in misura pari al 50% (ma non oltre l'80%) del finanziamento erogato al Cliente - viene rilasciata per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui Asconfidi Lombardia garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo l'eventuale mancato pagamento degli oneri ad Asconfidi Lombardia da parte del Cliente, inficia la validità della garanzia.

Nel caso in cui il Cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, la Banca finanziatrice procederà all'escussione di Asconfidi Lombardia.

Qualora la Banca si faccia rilasciare altre garanzie da parte di soggetti terzi, Asconfidi Lombardia, ferma restando la solidarietà con il debitore principale (il Cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di confidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti. La garanzia di Asconfidi Lombardia è, pertanto, prestata solamente in favore della Banca ed è escutibile solo da questa, restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art.1954 del Codice Civile. Asconfidi Lombardia, una volta escusso, potrà agire in via di regresso nei confronti di eventuali terzi garanti e nei limiti di

GARANZIA FINANZIARIA A PRIMA RICHIESTA E SUSSIDIARIA

quanto da essi garantito (art. 1299 c.c.). Al contrario, i terzi garanti, nel caso in cui abbiano pagato in luogo del debitore principale (il Cliente), prima che la Banca abbia escusso Asconfidi Lombardia, non potranno agire in via di regresso nei confronti di quest'ultimo.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** Asconfidi Lombardia si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Cliente è tenuto a rimborsare Asconfidi Lombardia degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Con la concessione di una **garanzia a «prima richiesta»** Asconfidi Lombardia si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del Cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Cliente è tenuto a rimborsare ad Asconfidi Lombardia gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Intermediario al quale, sulla base delle convenzioni, Asconfidi Lombardia può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Cliente, oppure possono essere svolte autonomamente da Asconfidi Lombardia.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma **nella misura del 50%**. Per le operazioni di locazione finanziaria la garanzia è determinata di norma in misura pari al 35%.

Il rischio assunto da Asconfidi Lombardia viene controgarantito dal Confidi Socio/Convenzionato di riferimento, di norma, nella misura del 50%. In caso di escussione da parte della Banca della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia, il Confido Socio/Convenzionato riconoscerà alla stessa, secondo le modalità previste dalla convenzione in essere con Asconfidi Lombardia, la propria quota degli importi pagati all'Intermediario, fatti salvi i propri diritti di surroga.

Le garanzie rilasciate da Asconfidi Lombardia possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalle controgaranzie dei seguenti fondi:

- **Fondo di Garanzia per le PMI** ex. Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a). In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- **Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a.**, costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della **D.G.R. 30.03.16 n. 4989**, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.
- **Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)**.
- **Eventuali altri fondi pubblici**.

Il Cliente dovrà acconsentire a fornire ad Asconfidi Lombardia, per il tramite del Confido Socio di riferimento, tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

SEZIONE IV – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DA ASCONFIDILOMBARDIA

L'intervento in garanzia di Asconfidi Lombardia è subordinato all'ammissione a socio a uno dei suindicati Confidi Soci/Convenzionati, deliberata esclusivamente dal Consiglio di Gestione/Amministrazione degli stessi.

Le prestazioni di garanzia per i Clienti, sono composte dalle competenze spettanti ad Asconfidi Lombardia e quelle spettanti al Confido Socio/Convenzionato così suddivise:

COMPETENZE DI ASCONFIDI LOMBARDIA

Costo prestazione garanzia: è calcolato in percentuale all'importo del finanziato erogato, secondo i seguenti valori:

Anni	CHIROGRAFARIO INVESTIMENTI / PATRIMONIALIZZAZIONE	CHIROGRAFARIO LIQUIDITA' / CONSOLIDAMENTO	INVESTIMENTI ASSISTITO DA GARANZIE REALI	LIQUIDITA' / CONSOLIDAMENTO ASSISTITO DA GARANZIE REALI	AFFIDAMENTI A BREVE
1	0,30%	0,33%	0,26%	0,30%	0,75%
2	0,60%	0,66%	0,52%	0,60%	---
3	0,90%	0,99%	0,78%	0,90%	---
4	1,20%	1,32%	1,04%	1,20%	---
5	1,50%	1,65%	1,30%	1,50%	---
6	1,80%	1,98%	1,56%	1,80%	---
7	2,10%	2,31%	1,82%	2,10%	---
8	2,40%	2,64%	2,08%	2,40%	---
9	2,70%	2,97%	2,34%	2,70%	---
10	3,00%	3,30%	2,60%	3,00%	---
11	---	---	2,86%	3,30%	---
12	---	---	3,12%	3,60%	---
13	---	---	3,38%	3,90%	---
14	---	---	3,64%	4,20%	---
15	---	---	3,90%	4,50%	---

Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato, per operazioni individuate dai competenti organi societari e per operazioni assistite da eventuali controgaranzie. Nel caso di utilizzo della controgaranzia Finlombarda la riduzione sarà almeno del 25%.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo **0,15% annuo dell'ammontare residuo dell'operazione**.

Le commissioni di garanzia remunerano il rischio assunto da Asconfidi Lombardia per la garanzia prestata, ossia il rischio di perdita derivante dall'inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione assunta dalla stessa Asconfidi Lombardia.

COMPETENZE DEI CONFIDI SOCI/CONVENZIONATI

- Commissioni di garanzia;
- Spese di istruttoria;
- Tassa di ammissione a socio;
- Quote sociali/Deposito cauzionale;
- Fondo Rischi/Garanzia, ove previsto;
- Diritti di segreteria, ove previsti.

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA FINANZIARIA A PRIMA RICHIESTA E SUSSIDIARIA

Per il dettaglio delle competenze dei singoli Confidi Soci/Convenzionati, anche con riferimento all'eventuale allungamento e/o sospensione dell'operazione, si invita alla consultazione dei rispettivi Fogli Informativi, che costituiscono parte integrante del presente documento e che si intendono qui espressamente richiamati, disponibili sul sito www.asconfidi.it, alla sezione Trasparenza, sui siti internet dei Confidi Soci/Convenzionati e presso le rispettive sedi.

SEZIONE V – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO/CLIENTE

La **concessione di garanzia** da parte di Asconfidi Lombardia è deliberata dal proprio Consiglio di Gestione.

Asconfidi Lombardia, deliberata la concessione della propria garanzia, comunicherà al Cliente le condizioni della stessa e le condizioni economiche applicate inviando il Documento di Sintesi all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dall'Impresa al momento della presentazione della richiesta.

Asconfidi Lombardia potrà, qualora ne ravvisasse la necessità ai fini del contenimento del proprio rischio, richiedere al Cliente il rilascio di garanzie personali, reali e/o il versamento di depositi cauzionali.

Asconfidi Lombardia non è tenuta ad inviare "comunicazioni periodiche" al Cliente, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile, fatta salva la possibilità per il Cliente di richiedere ad Asconfidi Lombardia il rendiconto riepilogativo del proprio rapporto e/o il documento di sintesi.

Per le garanzie, invece, che prevedono il pagamento periodico delle commissioni secondo un piano di ammortamento prestabilito, al Cliente verrà trasmesso il rendiconto contenente le somme già versate e quelle ancora da versare. Non sarà invece inviato nuovo documento di sintesi essendo le condizioni economiche le stesse previste alla stipula del contratto.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito.
- mancato pagamento da parte del Cliente ad Asconfidi Lombardia delle competenze spettanti.

Il Cliente ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Cliente le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento in questione.

In qualità di intermediario finanziario vigilato, in caso di pagamento della garanzia, Asconfidi Lombardia è tenuta a comunicare al Cliente la segnalazione del nominativo a sofferenza presso la Centrale Rischi da effettuarsi con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, previa liberatoria di Asconfidi Lombardia rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata ad Asconfidi Lombardia con lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal rapporto di garanzia (sempre previa liberatoria di Asconfidi Lombardia rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia

L'intervento in garanzia di Asconfidi Lombardia si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, senza necessità di alcuna comunicazione.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e Asconfidi Lombardia rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Asconfidi Lombardia si trasforma in un credito di cassa che Asconfidi Lombardia vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati.

Il Cliente autorizza Asconfidi Lombardia a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera Asconfidi Lombardia dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto a Asconfidi Lombardia non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia

Il credito di cassa vantato da Asconfidi Lombardia verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

Nel caso in cui la garanzia si trasformi da credito di firma in credito per cassa, il Cliente sarà tenuto a corrispondere interessi di mora determinati con riferimento all'ammontare corrisposto da Asconfidi Lombardia alla banca o ad altro soggetto beneficiario, per i giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Cliente da parte di Asconfidi Lombardia nella misura del 7%.

SEZIONE VI – PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio/Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 1 - 20122 Milano
- e-mail indirizzata a: ufficio.reclami@asconfidi.it
- PEC indirizzata a: ufficio.reclami@pec.asconfidi.it

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Asconfidi Lombardia.

Asconfidi Lombardia mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.asconfidi.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

SEZIONE VII - LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Azione di Regresso: il diritto di agire nei confronti del debitore principale che il Confidi acquisisce una volta corrisposto quanto dovuto, in base alla garanzia rilasciata e dunque surrogandosi *pro quota* nei diritti del creditore.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Controgarante: è il soggetto che garantisce la garanzia rilasciata dal Confidi.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Debitore Principale: è l'Impresa Socio/Cliente. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - www.mcc.it

Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a., costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del Cliente del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confidi, oppure verso un soggetto terzo per garantire l'adempimento di obbligazioni contrattuali assunte dal Cliente.

Garanzia sussidiaria: il creditore (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (socio) ai fini del rimborso delle somme finanziate.

Garanzia a prima richiesta: garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile" in forza della quale il creditore (banca), in caso di inadempimento del debitore principale (socio), può chiedere direttamente al Confidi il pagamento della quota di garanzia, senza la preventiva escussione del Cliente inadempiente.

Offerta fuori sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

collettiva fidi)

Fidicomtur Soc. Coop. – Cooperativa di garanzia fidi per il credito al commercio, turismo e servizi

Con sede legale in **Como – 22100 – Via Ballarini, 12**

Sede operativa in **Como – 22100 – Via Manzoni, 4**

Telefono **031/300315** – Fax **031/300434**

E-mail: **info@fidicomtur.it**

Sito internet: **www.fidicomtur.it**

Iscrizione al Registro Imprese di **Como: 11470 - REA CO 163306**

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **00756420139**

Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A109713**

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D.Lgs. n.385/93: **27314**

SEZIONE II - INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)

Sig. _____ Qualifica _____

Società _____

Con ufficio e indirizzo in _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

Fax _____ indirizzo e-mail _____

SEZIONE III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di FIDICOMTUR SOC.COOP. (di seguito **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie sussidiaria di tipo mutualistico a favore di Asconfidi Lombardia (di seguito **Controgaranzia**), volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese consorziate del Confidi (di seguito **Soci**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari (di seguito **Enti Finanziatori**) convenzionati con Asconfidi Lombardia. L'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.asconfidi.it ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del Cliente.

I Soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

Il Confidi, nello specifico, controgarantisce il rischio assunto da Asconfidi Lombardia, di norma, nella misura del 50%.

In caso di escussione da parte della Banca della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia ed esaurite le azioni volte al recupero del credito (escussione di eventuali terzi coobbligati e/o di controgaranzie istituzionali), il Confidi riconoscerà ad Asconfidi Lombardia, secondo le modalità previste dalla convenzione in essere con la stessa, la propria quota degli importi pagati all'Ente Finanziatore, fatti salvi i propri diritti di surroga.

Il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, in relazione alla quale il Confidi garantisce parte del rischio assunto da Asconfidi Lombardia. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo l'eventuale mancato pagamento degli oneri di Asconfidi Lombardia e del Confidi da parte del Socio, inficia la validità della garanzia.

La prestazione di controgaranzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma nella misura del 50%.

Le operazioni assistite da Asconfidi Lombardia e del Confidi possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalle controgaranzie dei seguenti fondi:

- **Fondo di Garanzia per le PMI** ex. Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a). In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- Fondo Controgaranzie gestito da **Finlombarda S.p.a.**, costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.
- Fondo Europeo per gli Investimenti (**FEI**).
- Eventuali altri fondi pubblici.

Il Socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

SEZIONE IV – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONTROGARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di controgaranzia per i Soci sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

Quota di capitale sociale:

- 1,50% dell'ammontare dell'operazione richiesta e dei residui di eventuali operazioni già in corso, fermo restando il minimale previsto di € 250,00. Nel caso in cui, un'impresa già socia, dovesse possedere una quota non sufficiente, dovrà sottoscrivere e versare una somma integrativa, multipla di € 50,00 e arrotondata per eccesso nel caso di frazioni, che, sommata a quanto già posseduto, raggiunga il valore di quota corrispondente al rapporto percentuale sopra indicato.

La quota di CAPITALE SOCIALE sarà **interamente rimborsata** al Socio all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia FIDICOMTUR, secondo le modalità stabilite dagli artt. 2532 e 2535 C.C a seguito di richiesta di recesso dalla qualità di socio.

Costo prestazione garanzia:

- Operazioni a Medio Lungo Termine
1,40% annuale calcolato sul rischio che verrà assunto da FIDICOMTUR;
 - o nel caso in cui la pratica venga controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC) la commissione verrà scontata del 40%;
 - o nel caso in cui la pratica sia assistita da garanzie reali (senza Fondo Centrale di Garanzia MCC) la commissione verrà scontata del 20%;
- Operazioni a Breve Termine
2,50% calcolato sul rischio che verrà assunto da FIDICOMTUR;
 - o nel caso in cui la pratica venga controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC) la commissione verrà scontata del 40%;

Spese di Istruttoria:

- Spese di Istruttoria: 0,30% sul finanziato con un minimo di € 250,00 e un massimo di € 800,00 (di cui €100 da riscuotere all'atto della sottoscrizione della domanda);

La Cooperativa rilascia la garanzia sino a 96 mesi, fermo restando che i finanziamenti possono avere anche durata maggiore.

Il tutto verrà trattenuto al perfezionamento/erogazione del finanziamento assistito da garanzia.

La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese, deposito e quota sociale relativi all'operazione.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, la commissione di garanzia non sarà rimborsabile al socio.

SEZIONE V – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO

L'**ammissione a Socio** e la **concessione** della controgaranzia sono deliberate, dal Consiglio di Amministrazione come previsto dallo Statuto sociale.

Il Confidi non è tenuto ad inviare "comunicazioni periodiche" al Socio, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile. fatta salva la possibilità per il Socio di richiedere al Confidi il rendiconto riepilogativo del proprio rapporto.

L'intervento in controgaranzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, senza necessità di alcuna comunicazione.

Inoltre, il rapporto di controgaranzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia esclusa da Asconfidi Lombardia per inadempimento del Socio.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- mancato pagamento da parte del Socio delle competenze spettanti al Confidi.

Il Socio ha diritto di recedere dalla controgaranzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio del pagamento in questione.

SEZIONE VI – PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:

Fidicomtur Soc.Coop. – Funzione Reclami – Via Manzoni, 4 – 22100 Como;

- PEC indirizzata a: fidicomturegalmail.it

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidicomtur.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

SEZIONE VII - LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Controgarante: è il soggetto che garantisce la garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

GARANZIA FINANZIARIA A PRIMA RICHIESTA E SUSSIDIARIA

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - www.mcc.it

Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a., costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Garante: è il Confidi (Asconfidi Lombardia) che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente e a favore dell'Ente Finanziatore.

Garanzia sussidiaria: il creditore (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (socio) ai fini del rimborso delle somme finanziate.

Offerta fuori sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.